

ALLEGATO

Elenco ai sensi dell'art. 14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM.	DATA PRESENTAZIONE		RAGIONE SOCIALE/CUP	AGEV.	Cod.Fisc / P. IVA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
AREA OP.	DM			N°	COMUNE PROVINCIA		
PMI	17/09/2012	10:00:00.696	Techno-Rail S.r.l. B82113000760001	Contratto	06746431219		70.000,00
Depressa	133	63734		1	CASTELLAMMARE DI STABIA NA		
PMI	17/09/2012	10:00:00.898	Engineering Italy Solutions S.r.l. B22113000210001	Contratto	03486150877		206.582,76
Depressa	152	63602		1	RENDE CS		
<i>Totale (€)</i>						0,00	276.582,76

16A08143

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 settembre 2016.

Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica, per l'anno 2016.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, recante «Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi» e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, e successive modificazioni, che stabilisce che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, modifica a gennaio di ogni anno, con decreto, l'indennità per l'abbattimento dei bovini infetti da tubercolosi e brucellosi e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Visti i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro della sanità 30 luglio 1986 per la determinazione delle misure delle indennità di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° ottobre 1986, n. 228;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 luglio 1992, n. 453, e successive modificazioni, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della

brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1992, n. 276;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1994, n. 651, e successive modificazioni, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 novembre 1994, n. 277;

Visto il decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995, n. 592, e successive modificazioni recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 1996, n. 125;

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1996, n. 358, e successive modificazioni, recante regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 luglio 1996, n. 160;

Visto il decreto del Ministro della salute 16 ottobre 2014, concernente la determinazione della misura delle indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica per l'anno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 dicembre 2014, n. 296;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, recante misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 giugno 2015, n. 144;

Visto il decreto del Ministro della salute 11 agosto 2015, concernente la determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini affetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica, per l'anno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 settembre 2015, n. 226;



Considerato che le regioni predispongono, in collaborazione con gli Istituti zooprofilattici sperimentali territorialmente competenti, specifici piani di sorveglianza per la tubercolosi, brucellosi e leucosi negli allevamenti bovini da ingrasso;

Ritenuto, pertanto, di non differenziare l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, in considerazione dell'esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati dai provvedimenti di abbattimento;

Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennità di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale;

Ritenuto di procedere alla determinazione per l'anno 2016 della misura delle indennità di abbattimento dei bovini e bufalini infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con nota prot. n. 5396 del 1° marzo 2016, riguardo agli aggiornamenti delle indennità di abbattimento per l'anno 2016, in cui è individuata, ai fini della determinazione dell'indennizzo, la categoria di ovi-caprini a fine produzione, in cui rientrano gli animali con età uguale o maggiore a sei anni;

Decreta:

Art. 1.

Indennizzi previsti per i bovini e bufalini

1. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini è stabilita in € 473,81.

2. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti è stabilita in € 869,00.

3. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, è stabilita in € 408,43.

4. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita in € 748,49.

5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.

6. Nelle tabelle allegate al presente decreto sono fissate le indennità per categoria, età e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.

7. La misura delle indennità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 decorre dal 1° gennaio 2016 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2016.

Art. 2.

Indennizzi previsti per gli ovi-caprini

1. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2013 in € 109,22 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici, ed in € 79,98 a capo per i capi non iscritti, risulta aumentata a € 110,52 per i capi iscritti ed a € 82,39 per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2016.

2. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2013 in € 145,87 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici e in € 101,74 a capo per i capi non iscritti, permane invariata sia per i capi iscritti che per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2016.

3. Le indennità di abbattimento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono pari al 35% del relativo valore nel caso di ovini e caprini con età maggiore o uguale a 6 anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2016.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Le maggiorazioni dell'indennità di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218 si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2016

Il Ministro della salute
LORENZIN

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN

*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*
MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3937



ALLEGATO

TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BOVINA INFETTE E ABBATTUTTI O DISTRUTTI - ANNO 2016

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 473,81		Indennità spettante nella misura massima di € 869 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO maschio e femmina	156,8	117,04	286,15	224,52
VITELLONE maschio..... femmina	// 308,62	147,3 223,31	// 570,23	243,33 423,04
MANZO maschio	//	159,6	//	234,51
femmina	427,5	309,27	781,85	592
BUE	//	109,63	//	209,17
VACCA Di età non superiore a 8 anni ... Di età superiore a 8 anni	473,81 439,87	371,50 349,66	869,00 811,13	673 641,40
TORO.....	136,41	//	224,81	//



TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BUFALINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI - ANNO 2016

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 408,43		Indennità spettante nella misura massima di € 748,49 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO (BUFALO) maschio e femmina	127,34	100	232,83	189,10
VITELLONE (BUFALO) maschio..... femmina	// 233,73	106,66 186,27	// 432,25	176,57 353,65
MANZO (BUFALO) maschio	//	123,80	//	181,51
femmina	343,62	261,77	609,09	500,49
VACCA (BUFALO) Di età non superiore a 8 anni ... Di età superiore a 8 anni	408,43 304,55	340,06 249,98	748,49 561,98	614,12 459,21
TORO (BUFALO).....	129,25	//	213,41	//

